


**COMUNE DI MALEGNO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**



**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**N° 8 del 18/04/2025**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO AD ACQUE RESCIANE S.R.L. QUALE SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI BRESCIA INDIVIDUATO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE PROVINCIALE NR 35/2016. PRESA D'ATTO SUBENTRO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA NEL COMUNE DI MALEGNO A PARTIRE DAL 01/05/2025

L'anno **2025**, addì **diciotto** del mese di **Aprile** alle ore **18:30**, nella **Residenza Municipale di Malegno**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto , si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco** Matteo Furloni il Consiglio Comunale.

All' Appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>	<b>Remoto</b>
FURLONI MATTEO	Sindaco	X		
SERINI ALESSIA	Consigliere	X		
MAGRI BORTOLO	Consigliere		X	
PEZZONI VALERIA	Consigliere	X		
BELOTTI GIULIO	Consigliere	X		
VIELMI AUGUSTO	Consigliere	X		
PANTEGHINI GIOVANNA MARIA	Consigliere	X		
SIMONETTI DAYANA	Consigliere	X		
LO BRACCO GIORGIA	Consigliere	X		
DOMENIGHINI ANGELO	Consigliere	X		
MARTINAZZI MARIO	Consigliere	X		

Presenti : 10 Assenti: 1

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Luca Bassanesi, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO: AFFIDAMENTO AD ACQUE RESCIANE S.R.L. QUALE SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI BRESCIA INDIVIDUATO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE PROVINCIALE NR 35/2016. PRESA D'ATTO SUBENTRO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA NEL COMUNE DI MALEGNO A PARTIRE DAL 01/05/2025**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta sotto riportata

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dai competenti Responsabili;

Con voti unanimi favorevoli

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di seguito riportata

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di rendere immediatamente operativa la disposizione

**D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Proposta di Consiglio N. 9 avente ad oggetto:

**OGGETTO: AFFIDAMENTO AD ACQUE RESCIANE S.R.L. QUALE SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI BRESCIA INDIVIDUATO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE PROVINCIALE NR 35/2016. PRESA D'ATTO SUBENTRO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA NEL COMUNE DI MALEGNO A PARTIRE DAL 01/05/2025**

#### **Richiamati**

- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”, in particolare gli articoli 147 e 149-bis;
- la Legge Regionale 21/2010 “*Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*”;
- la Legge 221/2015 “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che ha novellato l’art. 147, comma 2 bis del D. Lgs 152/2006, introducendo una clausola di salvaguardia per alcune gestioni del servizio idrico nei Comuni montani, in presenza di determinati requisiti e previo accertamento degli stessi da parte dell’Ente di Governo territorialmente competente;
- Il D. Lgs 175/2016 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e D. Lgs 201/2022 “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, e s.m.i.

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 29/06/2022 con la quale, al termine dell’istruttoria condotta dall’Ufficio d’Ambito, è stata respinta l’istanza del Comune di Malegno per la gestione autonoma del servizio idrico integrato per l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 147, comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006 dal momento che l’insufficiente invio in data 16/06/2022 della documentazione richiesta non ha consentito di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 147 comma 2 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Vista** la richiesta di riesame del suddetto atto n. 22/2022 pervenuta all’Ufficio d’Ambito di Brescia dal Comune di Malegno in data 30/06/2022 prot. 3379/2022, con la quale è stata integrata la documentazione precedentemente depositata;

**Dato atto** che la nuova documentazione inviata dal Comune ha consentito di accertare positivamente la sussistenza della condizione di cui all’art. 147 comma 2 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento al primo presupposto stabilito dal citato art. 147 comma 2bis lettera b) dal momento che “*approvvigionamento idrico avviene esclusivamente da sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*”;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 52/2022 del 27/07/20222 avente ad oggetto “Comune di Malegno - Richiesta di accertamento dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 147, comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006 – Riesame della determinazione dirigenziale n. 22 del 29/06/2022” ;

**Dato atto** che il provvedimento dell’Ufficio d’Ambito di Brescia dispone:

*1. di accogliere sotto condizione al termine dell’istruttoria di riesame, la cui relazione finale è conservata agli atti dell’Ufficio d’Ambito, l’istanza del Comune di Malegno per la gestione autonoma del servizio idrico integrato per le ragioni e le considerazioni richiamate in premessa;*

2. di revocare la determinazione dirigenziale n. 22 del 29/06/2022 richiamata in premessa;
3. di esprimere giudizio favorevole in merito alla possibilità di mantenimento della gestione in via autonoma da parte del Comune di Malegno, a condizione che il Comune entro e non oltre il 30 settembre 2022 consegni a questo Ufficio d'Ambito gli atti di impegno a definire ad attuare entro i successivi sei mesi, un programma di misure finalizzate a superare le criticità gestionali rilevate in ordine:
  - a) alla programmazione degli interventi, sia in termini economico-finanziari che temporali, al fine del superamento delle eventuali procedure d'infrazione comunitaria e delle non conformità alla Direttiva UE 271/1991;
  - b) alla qualità tecnica;
  - c) alla qualità contrattuale.
4. di stabilire che, in caso di mancato avveramento della prima condizione entro il 30 settembre, e della seconda condizione negli ulteriori 6 mesi, il presente provvedimento perderà efficacia, talchè cesserà la gestione autonoma del Comune di Malegno;
5. di dare atto, conseguentemente che la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Malegno può essere mantenuta in via autonoma, in deroga all'unicità di gestione di cui all'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006, alle condizioni di cui ai precedenti punti;
6. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Malegno, alla Provincia di Brescia, alla società Acque Bresciane srl, alla Regione Lombardia e all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA);
7. di sospendere in ogni caso, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sul ricorso proposto avverso la Legge Regionale n.2472021, e fino alla conclusione del procedimento finalizzato alla istituzione del nuovo ATO della Valle Camonica, il subentro da parte del Gestore Unico Acque Bresciane nella gestione del Comune di Malegno;
8. di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ufficio d'Ambito.

**Dato atto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29 settembre 2022 è stato preso atto del programma degli interventi per la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato nel rispetto delle previsioni della determinazione dirigenziale n. 52 del 02 luglio 2022 dell'ufficio d'Ambito di Brescia;

**Preso atto che** il Servizio Idrico Integrato è un servizio pubblico locale costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. (art. 141, comma 2, del D.Lgs. 152/2006). I tre segmenti sono integrati verticalmente;

**Rilevato che** la specializzazione della normativa/materia e per il rispetto delle determinazioni di ARERA si rende necessario, al fine di garantire il rispetto ambientale della gestione e la qualità dell'acqua, una struttura specializzata sul settore, per evitare sanzioni, nazionali ed europee, o problemi igienici sanitari, e una struttura simile a "imprenditore" per garantire l'efficienza degli interventi urgenti e indifferibili, considerato che il servizio idrico è ritenuto essenziale;

**Dato atto che** quanto sopra specificato non è attualmente presente nella struttura organizzativa del Comune e la sua creazione comporterebbe una maggiore spesa pubblica per il necessario rinvenimento di maestranze, dipendenti e costi che questo ente, per la consistenza delle sue consolidate risorse economiche, non è minimamente in grado di assicurare;

**Considerato altresì che** la gestione in economia protratta nel tempo ha rilevato negli ultimi periodi (da ultimo riferiti all'estate 2024 dove si è stati costretti adottare misure di razionalizzazione della

risorsa idrica) la necessità di importanti investimenti ed interventi di manutenzione straordinaria al fine della salvaguardia ed efficienza complessiva del sistema idrico esistente che questo ente non è più in grado di sostenere se non a cagione di un rischio di inefficienza del servizio da garantire ai propri cittadini e per tale motivo si rende necessaria la ricerca di una soluzione di gestione alternativa in grado di dar seguito alle mancanze strutturali della rete, approntare le necessarie riparazioni alla stessa non più procrastinabili, e da ultimo mantenere il servizio in efficienza secondo le norme di legge settoriali vigenti;

#### **Visto che:**

- l'art 149 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e s.m.i. (“Testo Unico Ambientale) dispone che l'Ente di Governo dell'Ambito, nel rispetto del piano adottato e del principio dell'unicità della gestione, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo, provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- l'art 147 commi 1 e 1-bis del Testo Unico Ambientale prevedono che: *“I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014 [omissis]. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito, individuato ai sensi del comma 1, entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 42”*;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2010 n. 21, recante modifiche alla Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26, ha attribuito le funzioni, precedentemente svolte dall'Autorità d'Ambito, alle Province, che le esercitano tramite l'Ufficio d'Ambito, delimitando, pertanto, per ciascun territorio provinciale, il contesto ottimale all'interno del quale procedere all'organizzazione del servizio idrico integrato, con la conseguenza che gli enti locali saranno chiamati ad esercitare le funzioni di programmazione, pianificazione, vigilanza e controllo del servizio idrico integrato non più singolarmente, ma in modo associato;
- Il territorio comunale di Malegno rientra, per sua collocazione, nell'ambito di competenza dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia;
- la Provincia di Brescia, con deliberazione consiliare n. 26, assunta in data 27 giugno 2011, ha deliberato di costituire l'Azienda Speciale *“Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia”* per l'esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato (“S.I.I.”), in attuazione della legge regionale n. 21/2010, approvando il relativo Statuto, ove si prevede, all'art. 4, che la suddetta *“Azienda Speciale è costituita, a tempo indeterminato, a far tempo dall'1.7.2011”*;
- ai sensi dell'art. 48, commi 2 e 3 della L.R. n. 26/2003, come modificato dalla L.R. n. 21/2010, fra le funzioni e attività che l'Ente responsabile dell'A.T.O. esercita, acquisendo il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, tramite l'Ufficio d'Ambito, rientrano: - l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie, volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato, inclusa la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato; - l'approvazione e l'aggiornamento del Piano d'Ambito, contenente il modello gestionale e il piano economico finanziario trentennale;

#### **VISTI:**

- il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e s.m.i. e, in particolare, la Parte III;
- la Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”;
- il D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, recante “*Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*” che, recependo gli esiti referendari in materia, ha reso inapplicabile la previgente normativa nazionale;
- la vigente normativa comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, che, a seguito dell’abrogazione disposta dal già citato D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, diviene immediatamente applicabile nel territorio nazionale;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 19 ottobre 2015 con cui è stata operata dalla Provincia di Brescia la scelta della forma di gestione del S.I.I., individuata nel modello della società mista pubblico-privata, ed è stato dato avvio al procedimento per l’affidamento del S.I.I. dell’ATO, secondo il programma operativo, allegato alla medesima deliberazione, articolato in due fasi:
  - Una prima fase con la creazione di un soggetto a totale controllo pubblico, mediante fusione delle società pubbliche esistenti, ovvero conferimento dei relativi rami aziendali, con affidamento in house, sussistendone i presupposti e i requisiti, della gestione unificata anche nei Comuni fino qui gestiti in economia o aggregati in via transitoria ai vari gestori esistenti;
  - Una seconda fase con l’espletamento della gara per la scelta del socio privato, entro il termine del 31 dicembre 2018, nel rispetto delle norme a tale scopo previste per la sua individuazione, per consentire il raggiungimento della gestione in forma di società mista pubblico-privata.
- la deliberazione n. 3/2016 del 12 febbraio 2016, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato, rispettivamente: - lo Statuto per la costituzione della società “*Acque Bresciane S.r.l.*”, società a totale capitale pubblico, partecipata dalla Provincia di Brescia, da Acque Ovest Bresciano Due S.r.l., da Garda Uno S.p.A. e da Sirmione Servizi s.r.l.; - lo schema di accordo tra i Comuni del territorio provinciale, finalizzato alla costituzione del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo dell’A.T.O. Brescia; - il Regolamento che disciplina il funzionamento del predetto Comitato, anche ai fini del controllo analogo sulla costituenda Società affidataria del servizio idrico integrato;
- l’Atto - rep. n. 109.384, racc. n. 38.526 - a rogito del Notaio Francesco Lesandrelli, in data 24 giugno 2016, con il quale è stata costituita la Acque Bresciane S.r.l.;
- la deliberazione n. 20 in data 30 settembre 2016 con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito ha approvato la proposta di Aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi dell’articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, il programma degli interventi, il modello gestionale e organizzativo e il piano economico finanziario, di durata trentennale (2016-2045);
- la deliberazione n. 21 del 30 settembre 2016, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito ha approvato la Relazione Illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, articolo 34, comma 20;
- la deliberazione n. 22 del 30 settembre 2016, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito ha approvato la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato, recependo le disposizioni sui contenuti minimi essenziali di cui alla deliberazione AEEGSI 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R;
- la deliberazione n. 23 in data 30 settembre 2016, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito ha approvato la proposta di affidamento del S.I.I. dell’ATO della Provincia di Brescia alla società Acque Bresciane S.r.l.;

- il Decreto n. 10705 del 26 ottobre 2016, con il quale la Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, ha espresso parere di conformità circa gli atti di programmazione e pianificazione regionale della proposta di Piano d'Ambito dell'ATO di Brescia;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 28 ottobre 2016 con cui la Provincia di Brescia ha approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito, redatto con orizzonte temporale di 30 anni per il periodo 2016-2045;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 35 in data 28 ottobre 2016, con cui la Provincia di Brescia ha affidato il S.I.I. *“costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali”* nell'ATO della provincia di Brescia alla società Acque Bresciane S.r.l., società a totale capitale pubblico che presenta ogni presupposto soggettivo e oggettivo per assicurare la piena conformità al modello cosiddetto *“in house providing”*;
- la Convenzione del 14 ottobre 2019, in materia di gestione del SII nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Brescia, sottoscritta tra l'Ufficio d'Ambito di Brescia e Acque Bresciane S.r.l., con la quale è stata posta in capo alla società gestrice, in modo esclusivo, sia l'effettuazione di interventi infrastrutturali, sia tutte le operazioni legate al funzionamento degli impianti ed al rapporto con gli utenti;
- l'art. 13 comma 1 della Legge Regionale n. 24 del 27 dicembre 2021 che, modificando il disposto dell'art 47 comma 1 della Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003, ha consentito, eccezionalmente, alla Giunta Regionale di modificare, su proposta dei comuni siti in territori montani, le attuali delimitazioni degli A.T.O., attribuendo agli Ambiti Territoriali dimensioni, anche diverse da quelle provinciali, sulla base dei criteri di differenziazione territoriale e socio-economica, nonché in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

**TENUTO CONTO CHE** con in data 19 luglio 2007, mediante il commissario ad acta nominato da regione Lombardia, ha aderito all'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.), distinto dall'A.T.O. Brescia;

**CONSIDERATO CHE** Regione Lombardia con legge n. 4 del 14/11/2023, *“Legge di revisione normativa ordinamentale 2023”*, ha istituito l'ATO di Valle Camonica (che non è stata impugnata dal governo avanti la corte costituzionale entro i termini di legge) ma che a tutt'oggi, non è conseguito l'approntamento degli ulteriori passaggi amministrativi necessari a rendere operativa l'istituzione dell'ambito di riferimento come la nomina degli organi di governo dell'ATO, né di conseguenza l'individuazione di un gestore unico per il predetto ambito, determinando pertanto una situazione di stallo amministrativo che questo ente non può permettersi ulteriormente di attendere vista l'esigenza di garantire interventi manutentivi sulla rete che da tempo ne impediscono la regolare ed efficiente gestione;

**RICHIAMATO** il fondamentale principio comunitario di precauzione e prevenzione in materia ambientale che si declina nel principio dell'azione ambientale di cui all'art. 3ter del Testo Unico Ambientale, secondo cui: *“la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente (...)”*.

**RITENUTO** opportuno di accedere al Piano operativo gestionale, realizzato da Acque Bresciane S.r.l., ribadendo altresì la vigenza della summenzionata deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 35 del 28 ottobre 2016, con cui la Provincia di Brescia ha affidato il S.I.I. nell'A.T.O. della Provincia di Brescia ad Acque Bresciane S.r.l., con la conseguenza che ad essa è affidata, in modo esclusivo, l'esecuzione di interventi infrastrutturali e di tutte le operazioni legate al funzionamento degli impianti e al rapporto con gli utenti;

**VISTI** il D.lgs. 267/2000 e lo Statuto comunale;

**ACQUISITO** i pareri di regolarità tecnica e amministrativa, espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi interessati e allegati, quali parti integranti e sostanziale, al presente atto;

**ATTESO** che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio tecnico;

### **DELIBERA**

1. **Di prendere atto**, in conformità con le previsioni di legge, ai provvedimenti e alle motivazioni di cui alle premesse, con decorrenza dal **01 maggio 2025**, che la società Acque Bresciane S.r.l., affidataria del S.I.I. per l'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia, subentrerà nella gestione del S.I.I. comunale di questo ente ad oggi gestito in economia, come esplicitato in premessa, sino a tale data esercitato dal Comune di Malegno precisando che, all'esito della futura ed eventuale operatività dell'ATO di Vallecamonica e dell'individuazione del gestore unico di riferimento, questo comune rivaluterà la possibilità di procedere ad operare una differente scelta di affidamento in gestione all'operatore individuato nel nuovo ambito di riferimento territoriale;
2. **Di prendere altresì** atto che, con decorrenza da 01 maggio 2025, saranno di competenza esclusiva di Acque Bresciane S.r.l. le entrate ed i costi relativi alla gestione del servizio nonché, per gli investimenti pregressi, le rate dei mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture idriche;
3. **Di concedere** in uso esclusivo, a titolo gratuito, come disposto dall'articolo 153 del D. Lgs. nr. 152/2006 e nella Convenzione per la gestione del SII dell'ATO di Brescia, opere, reti, impianti e reti tecnologiche, afferenti al servizio idrico ed altre dotazioni strumentali alla gestione del servizio, che rimangono di proprietà del Comune, e che saranno gestiti da Acque Bresciane S.r.l. in conformità alla Convenzione predetta a partire dal 01/05/2025;
4. **Di dare mandato** agli Uffici comunali affinché assicurino ai tecnici di Acque Bresciane S.r.l. la massima collaborazione nel fornire dati ed informazioni relativamente allo stato, alla consistenza ed al funzionamento delle opere, reti, impianti e reti tecnologiche afferenti al servizio idrico di proprietà comunale, nonché relativamente alla situazione amministrativa e autorizzatoria degli stessi;
5. **Di demandare** ai responsabili dei servizi, ognuno per quanto di competenza, l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione;
6. **Di trasmettere** copia del presente atto:
  - alla Società Acque Bresciane S.r.l. provveda ad avviare la gestione del servizio idrico integrato sul territorio comunale a partire dal 01 maggio 2025;

- all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia affinché provveda a comunicare alla società gestrice e corrispettivi da applicare al nuovo Bacino tariffario di riferimento applicabile a questo ente che sarà anche pubblicato sul sito web di AATO.
  - a soggetti terzi interessati al passaggio del Servizio Idrico Integrato alla Società Acque Bresciane s.r.l. al fine di provvedere alla chiusura delle proprie attività, attive e passive, e alla trasmissione al Comune e alla nuova società di gestione di tutti i dati necessari al passaggio ordinato nella nuova gestione tariffaria;
7. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art 3 della Legge 241/1990, come modificata dalla Legge 15/2005 e dal D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., che qualunque soggetto che ritenga il presente provvedimento illegittimo e venga direttamente leso dallo stesso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (T.A.R. Lombardia), di norma alla Sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni, ex art art 29 D.lgs. 104/2010, decorrenti dall'ultima pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni, con eventuale ricorso speciale al Capo dello Stato, ex art 130 D.lgs. n. 104/2010 e art 9 DPR 1199/1971. Si avvisa inoltre che vi sono termini di decadenza di 120 giorni, anche in caso di azione risarcitoria, proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ex art 30 D.lgs. 104/2010. L'azione di nullità è invece soggetta a termine decadenziale di giorno 180, ai sensi dell'art 31 comma 4 D.lgs. 104/2010;
8. **Di dichiarare**, stante l'urgenza, il presente provvedimento, con separata votazione: con voti favorevoli n.10, contrari n.0, astenuti n.0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
9. **Di disporre**, tramite l'indicato Responsabile del procedimento, la comunicazione del presente provvedimento ai capigruppo consiglieri, ai sensi dell'art 124 D. Lgs. n. 267/2000;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PROCEDUTOSI** a votazione, per scrutinio palese ed alzata di mano, che riporta il seguente esito: voti favorevoli n.10 (unanimità), contrari n.0, astenuti n.0 su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 Consiglieri votanti;

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per l'effetto dell'art 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

**Il Presidente**  
Matteo Furloni

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Luca Bassanesi

Firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

---